

# PROTEZIONE TRASMISSIONE E GESTIONE DEI PATRIMONI FAMILIARI

FAMILY PROTECTION & PLANNING – PROGETTO FORMATIVO PER LA FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI FIRENZE

Firenze, 11 novembre 2019



**BANCA  
GENERALI  
PRIVATE**

# AGENDA

## 1. TRE GRAFICI

## 2. PIANIFICAZIONE E TUTELA DEL PATRIMONIO

## 3. IL TESTAMENTO E IL LEGATO

## 4. DONAZIONI

## 5. REGIME PATRIMONIALE DELLA FAMIGLIA


## 6. FONDO PATRIMONIALE

## 7. TRUST, PROFILI CIVILISTICI E FISCALI

# PROTEZIONE TRASMISSIONE E GESTIONE DEI PATRIMONI FAMILIARI

## CONTESTO 1/2

- Peso ricchezza trasmesso a mezzo eredità rispetto al totale ricchezza privata




Bertrand Garbinti, "The share of inheritance in aggregate wealth" - Banca di Francia 2018

# PROTEZIONE TRASMISSIONE E GESTIONE DEI PATRIMONI FAMILIARI


## CONTESTO 2/2

- Una popolazione che invecchia

### Speranza di vita alla nascita



### N° di persone > 65 anni su n° persone < 15 anni



Rielaborazione dati ISTAT 2018

# AGENDA

1. TRE GRAFICI

**2. PIANIFICAZIONE E TUTELA DEL PATRIMONIO**

3. IL TESTAMENTO E IL LEGATO

4. DONAZIONI

5. REGIME PATRIMONIALE DELLA FAMIGLIA

6. FONDO PATRIMONIALE

7. TRUST, PROFILI CIVILISTICI E FISCALI

# PIANIFICAZIONE E TUTELA DEL PATRIMONIO

Proteggere il patrimonio non significa soltanto porlo al riparo dalle possibili aggressioni dei creditori, ma significa piuttosto **porlo al riparo da tutti i possibili rischi** che in qualunque modo, diretto o indiretto, possono comportare la perdita di valore dei propri asset.

Cosa fare?

- **Mappatura dei rischi:** mappatura completa ed esaustiva dei rischi potenzialmente idonei a cagionare un danno al valore dei propri beni.
- **Verifica dei rischi:** quali tra i possibili rischi mappati sono effettivamente riferibili alla propria persona ed al proprio patrimonio e quale è la probabilità che possano realizzarsi.
- **Definizione la strategia:** stabilire quale è la strategia più corretta ed idonea al raggiungimento dell'obiettivo preposto attraverso lo strumento o gli strumenti che siano ritenuti maggiormente adeguati allo scopo.

# PIANIFICAZIONE E TUTELA DEL PATRIMONIO

- ❖ **La mappatura e valutazione dei rischi** : i rischi e le minacce che possono mettere a repentaglio il patrimonio personale hanno natura **materiale** e **immateriale**

## Rischi materiali

- Personali
- Familiari
- Imprenditoriali/familiari
- Economici
- Politici/ambientali

## Rischi immateriali

- Inerzia nella gestione unitaria e prospettica della famiglia e del patrimonio
- *Family governance* inadeguata
- Orizzonte temporale di pianificazione inadeguato
- *Education* inadeguata

Individuazione dell'obiettivo che si intende raggiungere e degli interessi che si intendono tutelare in funzione della propria situazione familiare ed economica.

# PIANIFICAZIONE E TUTELA DEL PATRIMONIO

## ❖ Le strategie di protezione

- **Riservatezza:** evitare l'evidenza della disponibilità personale di beni
- **Segregazione:** separare parte del patrimonio del disponente
- **Assicurazione:** prevenire i possibili effetti negativi derivanti eventi pregiudizievoli
- **Diversificazione:** garantire continuità e stabilità al patrimonio di famiglia
- **Pianificazione:** ripartizione e trasmissione del patrimonio alle generazioni successive
- **Governance di famiglia:** definizione e rispetto delle regole che disciplinano i rapporti tra i rami familiari nella gestione del patrimonio e dell'impresa familiare



# PIANIFICAZIONE E TUTELA DEL PATRIMONIO

## ❖ Strumenti di pianificazione e protezione

- **Riservatezza:** intestazioni fiduciarie
- **Segregazione:** trust, fondo patrimoniale, polizze
- **Assicurazione:** polizze danni, polizze vita, rendite
- **Governance di famiglia:** patti di famiglia, patti di convivenza, trust, polizze vita, usufrutto, donazione, testamento, strutture societarie
- **Governance di impresa:** strutture societarie, holding di famiglia, trust, patti di famiglia, usufrutto

*La pianificazione patrimoniale con l'utilizzo dei relativi strumenti giuridici per la sua implementazione, richiede un'analisi personalizzata delle esigenze e dei rischi di ciascuna persona, un'analisi qualitativa e quantitativa del suo patrimonio e la contestualizzazione del tutto all'interno della sua situazione familiare.*

# AGENDA

1. TRE GRAFICI

2. PIANIFICAZIONE E TUTELA DEL PATRIMONIO

**3. IL TESTAMENTO E IL LEGATO**

4. DONAZIONI

5. REGIME PATRIMONIALE DELLA FAMIGLIA

6. FONDO PATRIMONIALE

7. TRUST, PROFILI CIVILISTICI E FISCALI

# IL TESTAMENTO

- ❖ Atto sempre revocabile.
- ❖ Il testamento è valido se redatto da **una persona capace di testare**, cioè da un maggiore di età, non interdetto e capace d'intendere e di volere al momento della sua redazione.
- ❖ **Testamento e Amministrazione di Sostegno**: se non espressamente vietato in sede di decreto di nomina dell'amministratore di sostegno, il soggetto beneficiario della amministrazione conserva la facoltà di testare e donare. Ricorda la S.C. (Cass. Civ., I sez., sentenza 22602/2017) che il provvedimento di nomina dell'amministratore di sostegno, a differenza di quello di interdizione e di inabilitazione, non determina uno status di incapacità della persona. E' vero l'opposto: l'amministrazione di sostegno si presenta come uno strumento destinato a proteggere la persona affetta da una disabilità, che può essere di qualunque tipo e gravità, senza mortificazione. Sulla donazione è poi intervenuta la stessa Corte Costituzionale (sentenza 114/2019)
- ❖ Deve riguardare **una persona capace di ricevere** per testamento.
- ❖ **Divieto di testamento congiuntivo o reciproco**: Non si può fare testamento da due o più persone nel medesimo atto, né a vantaggio di un terzo, né con disposizione reciproca.

# IL TESTAMENTO – DIVIETO PATTI SUCCESSORI

## Divieto dei patti successori – art. 458 c.c.

- ❖ Nell'orientamento del Legislatore, sono considerati **valori predominanti** l'unipersonalità della disposizione testamentaria e la spontaneità della determinazione volitiva.
- ❖ Per questo motivo, fatto salvo quanto disposto in tema di Patto di Famiglia, **è nulla** ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione (patti istitutivi)
- ❖ È **del pari nullo** ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli potrebbero spettare da una successione non ancora aperta (patti dispositivi), o rinuncia ai medesimi (patti rinunciativi).
- ❖ Per esempio, non è possibile rinunciare preventivamente ad una eredità o vincolarsi con il testatore o con altri futuri coeredi in merito alla successione non ancora aperta.

# IL TESTAMENTO – DIVIETO PATTI SUCCESSORI

## Proposta di riforma del diritto delle successioni ad opera del Consiglio Nazionale del Notariato

- ❖ Il C.N.N. ha depositato una **proposta di riforma del diritto delle successioni**, imperniata su **tre esigenze**:
  - i. **Adeguare** l'impianto codicistico ai nuovi scenari della famiglia e della società (basti ricordare qui il divorzio breve; la «degiurisdizionalizzazione» dei procedimenti di separazione e divorzio; le unioni civili; le convivenze registrate)
  - ii. **Risolvere** le difficoltà di circolazione dei beni di provenienza donativa. (139.000 donazioni immobiliari nel 2016; 135.000 nel 2017, 137.000 nel 2018.
  - iii. **Dare certezza e stabilità** ai trasferimenti ed alle procedure ereditarie.
- ❖ Tra le varie proposte figura il superamento del divieto dei patti successori rinunciativi: consentire ai presunti futuri eredi di rinunciare ai propri diritti (meglio, alle proprie attese) almeno su determinati beni di proprietà del proprio ascendente o coniuge, che si ritiene potranno essere oggetto di una futura eredità (come già avviene, per esempio, nel diritto tedesco, svizzero, francese ed austriaco).

# IL TESTAMENTO – IL CONTENUTO

- ❖ Il testamento può contenere:
  - i. disposizioni a carattere patrimoniale**, che a loro volta possono riguardare tutto o parte del proprio patrimonio
  - ii. in tutto o in parte, disposizioni non patrimoniali** destinate a soddisfare interessi non economicamente valutabili del testatore.
- ❖ Sono ad esempio disposizioni non patrimoniali quelle che riguardano i funerali o la sepoltura, il riconoscimento di figlio naturale, la richiesta di proseguire nell'azione di annullamento del matrimonio o di disconoscimento della paternità, nonché la nomina di un tutore o curatore per l'incapace, di un amministratore di sostegno, di un curatore per i beni attribuiti ad un minore o ad un incapace.

## IL TESTAMENTO – I TIPI

Tralasciando casi scolastici, il testamento **deve sempre avere forma scritta**.

- ❖ Il **testamento OLOGRAFO** è quello scritto tutto a mano dal testatore. Il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato (giorno/mese/anno) e sottoscritto dal testatore.
- ❖ E' sconsigliato lasciare un testo con correzioni; in ogni caso ogni singola correzione dovrà essere espressamente sottoscritta.
- ❖ La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni (preferibilmente indicando nome e cognome del testatore). Se qualche aggiunta non è sottoscritta, la stessa non vale come disposizione testamentaria (eventuali P.S. non conterebbero come testamento a meno che non siano ulteriormente riformati). Qualora il testamento sia composto da più fogli, è consigliabile che i fogli siano numerati e ciascuno sottoscritto.
- ❖ Il testamento dovrà aprirsi con la dichiarazione del pieno possesso della facoltà di intendere e volere, si suggerisce anche la revoca integrale di ogni altro precedente testamento per evitare effetti indesiderati rivenienti da precedenti disposizioni testamentarie non incompatibili con il testamento da ultimo redatto.

## IL TESTAMENTO – I TIPI

- ❖ Se il testatore decide di depositare il testamento olografo presso un notaio, il testamento assume la forma di **testamento SEGRETO**.
- ❖ E' possibile anche redigere **testamento PUBBLICO**, alla presenza del notaio e con due testimoni.
- ❖ Che si tratti di testamento olografo, segreto o pubblico, l'effetto giuridico che ne consegue è il medesimo e possono tutti essere modificato o annullati in qualsiasi momento e con qualsiasi altra forma (è per esempio possibile redigere un testamento pubblico, modificarlo con testamento segreto e annullarlo con testamento olografo).



# IL TESTAMENTO – LA PUBBLICAZIONE

- ❖ Il Testamento deve essere pubblicato non appena si ha la notizia della morte del testatore. Chiunque sia in possesso di un testamento olografo o segreto lo deve presentare a un notaio per la pubblicazione.
- ❖ Il Notaio provvederà
  - i. alla pubblicazione della scheda olografa e di quella segreta o allegando il testamento pubblico;
  - ii. alla trasmissione alla cancelleria del Tribunale per l'iscrizione nel registro e alla contestuale comunicazione agli eredi e legittimari;
  - iii. all'iscrizione, infine, nel Registro generale dei testamenti tenuto presso il Ministero di Grazia e Giustizia.

## IL TESTAMENTO – LA PUBBLICAZIONE

- ❖ Il Registro consente di conoscere se una persona deceduta ha fatto testamento, in Italia o in uno Stato estero aderente alla Convenzione internazionale di Basilea il rilascio di un certificato degli atti di ultima volontà, relativi alla persona deceduta.
- ❖ **Gli Stati che sino ad oggi hanno ratificato la Convenzione sono, oltre l'Italia: Francia, Cipro, Turchia, Belgio, Paesi Bassi, Portogallo, Lussemburgo, Spagna, Estonia, Lituania, Ucraina.**
- ❖ La richiesta può essere effettuata: per posta elettronica semplice o certificata se la richiesta riguarda esclusivamente il Registro Generale dei Testamenti italiano.
- ❖ Per i certificati rilasciati da organismi esteri, è richiesta la trasmissione del certificato di morte originale: direttamente presso la sede del Registro a Roma, per corrispondenza o presso uno degli archivi notarili distrettuali presenti sul territorio.

# IL TESTAMENTO – LA REVOCABILITÀ

- ❖ Il testamento è un atto di ultima volontà, per cui può sempre essere modificato, sostituito o semplicemente revocato fino all'ultimo secondo di vita.
- ❖ La revocabilità del testamento rappresenta un corollario del principio di libertà testamentaria: come nessuno può vincolarsi prima della propria morte con un contratto successorio, ugualmente non può vincolarsi a non modificarlo.
- ❖ La revoca può essere espressa o tacita, a seconda che provenga
  - a. da una manifestazione dichiarativa di volontà del testatore.
  - b. da un'incompatibilità applicativa di disposizioni contenute in testamenti successivi o da una serie di situazioni fattuali alle quali la legge ricollega il venir meno della disposizione testamentaria.
- ❖ **Attenzione:**
  - a. Il testamento posteriore, che non revoca in modo espresso i precedenti, annulla in questi soltanto le disposizioni che sono con esso incompatibili.
  - b. La revoca fatta con un testamento posteriore conserva la sua efficacia anche quando il testamento posteriore dovesse rimanere senza effetto perché l'erede istituito o il legatario è premorto al testatore, o è incapace o indegno, ovvero ha rinunciato all'eredità o al legato.

## IL TESTAMENTO – RAPPORTO CON IL LEGATO

- ❖ Il termine giuridico «**successione**» indica il subentro di un soggetto «**successore o avente causa**» nella medesima situazione giuridica soggettiva patrimoniale facente capo ad un altro soggetto «**de cuius o dante causa**».
- ❖ La successione «**mortis causa**» (cioè in conseguenza del decesso di un soggetto) **si dice a titolo universale** se il successore **subentra nell'intero complesso** (o in una quota ideale dello stesso) **dei rapporti** giuridici e delle situazioni patrimoniali trasmissibili facenti capo al defunto (beni, crediti, debiti, possesso), ad eccezione dei diritti così detti personalissimi e dei rapporti contraddistinti da intuito personale (c.d. «intuitus personae») come ad esempio il mandato, ed acquista un nuovo status, quello di erede.
- ❖ **La successione è a titolo particolare** (si parla allora di **legato**) quando il successore subentra in una singola e specifica situazione giuridica.

## IL TESTAMENTO – RAPPORTO CON IL LEGATO

- ❖ Il legato si acquista **senza bisogno di accettazione**, salva la facoltà di rinunciare, ed il legatario succede nella titolarità della cosa o del diritto specificamente attribuitogli **rispondendo dei debiti del legato nei limiti del valore della cosa legata**.
- ❖ Il testatore può porre la prestazione del legato a carico degli eredi ovvero a carico di uno o più legatari. Quando il testatore non ha disposto, **alla prestazione sono tenuti gli eredi**.
- ❖ Il legislatore ha definito un criterio oggettivo di qualificazione dell'erede, incentrato sull'attribuzione dell'universalità o della quota dei beni del testatore; **il legato ha pertanto un ruolo residuale nel diritto delle successioni italiano**. Infatti, la legge prevede che il chiamato all'eredità sia erede (e non legatario) anche qualora nel testamento gli vengano attribuiti beni determinati o un complesso di beni, qualora «risulti» l'intenzione di valutarli come una quota del patrimonio. In tal caso, il testatore effettua solo una divisione del suo patrimonio a mezzo del testamento.

## IL TESTAMENTO – RAPPORTO CON IL LEGATO

- ❖ In ambito di protezione del patrimonio e pianificazione del passaggio generazionale **assume rilevanza il legato in sostituzione di legittima** (art 551 cc).
- ❖ Mediante il ricorso a tale disposizione, **il testatore pone il legatario di fronte ad una scelta**: o accetta quanto a lui lasciato a titolo di legato, con ciò rinunciando alla sua quota di legittima e alla sua posizione di erede, oppure qualora volesse conseguire la quota di legittima (nonché la qualità di erede e non di legatario) il legatario deve rinunciare al legato (che si acquista automaticamente) e attraverso l'esperimento della azione di riduzione diventare erede e quindi ottenere dai coeredi la liquidazione della quota di legittima.
- ❖ Ciò è uno **strumento utile** per provare a comprimere le pretese dei legittimari perché tanto più il legato assuma un valore significativo (economico, affettivo) tanto più è verosimile ritenere che il legatario consegua il legato rinunciando a pretendere qualunque differenza.
- ❖ Ciò che **deve inequivocabilmente emergere** dal contesto delle disposizioni testamentarie è la **volontà del de cuius di tacitare i diritti del legittimario solo con l'attribuzione a titolo particolare di determinati beni o crediti**. Qualora tale volontà non risulti chiaramente, il legato è da intendersi in conto e non in sostituzione di legittima.

# AGENDA

1. TRE GRAFICI

2. PIANIFICAZIONE E TUTELA DEL PATRIMONIO

3. IL TESTAMENTO E IL LEGATO

**4. DONAZIONI**

5. REGIME PATRIMONIALE DELLA FAMIGLIA

6. FONDO PATRIMONIALE

7. TRUST, PROFILI CIVILISTICI E FISCALI

# LA DONAZIONE

## DONAZIONI TIPICHE, DONAZIONI INDIRETTE, DONAZIONI INFORMALI

- ❖ **La donazione diretta o tipica** è il contratto con il quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione (art. 769 c.c.).
  - Si realizza mediante atto pubblico notarile con il quale si trasferiscono beni e diritti dal donatario al donante che li accetta.
  - L'atto pubblico è obbligatorio a pena di nullità
  - La forma dell'atto pubblico non è richiesta nei seguenti casi:
    - donazione di manuale di modico valore
    - donazione indiretta
- ❖ **La donazione indiretta** è posta in essere tramite atti diversi dal tipico contratto di donazione che producono il depauperamento del patrimonio di un soggetto e il corrispondente arricchimento di quello di un altro soggetto. E' sottratta al requisito dell'atto pubblico, rimanendo soggetta alla forma richiesta ai fini della validità del negozio-mezzo impiegato per realizzare l'intento liberale.



# LA DONAZIONE

## DONAZIONI TIPICHE, DONAZIONI INDIRETTE, DONAZIONI INFORMALI

Tramite un c.d. «negozio mezzo», posto in essere da un soggetto, si perviene allo stesso risultato della donazione (c.d. «negozio-fine»), che si intende effettivamente stipulare (in maniera «indiretta»).

❖ **La donazione informale** è un trasferimento eseguito per spirito di liberalità senza atto pubblico. Se non di modico valore, nel caso in cui non sia rispettato il requisito formale, la donazione è nulla.

Può essere regolarizzata tramite un

- atto pubblico successivo ricognitivo della liberalità
- atto di remissione del debito a cui devono partecipare sia il donante sia il donatario

Non vi è alcun atto o negozio giuridico, né alcun collegamento tra negozi giuridici. Vi è solo lo svolgimento di una attività materiale che provoca in capo al beneficiario un incremento patrimoniale, ed in capo al disponente un correlativo depauperamento.

# LA DONAZIONE TASSAZIONE

- ❖ **Donazioni dirette:** sono soggette a registrazione → tassazione ex D.Lgs. n. 346/1990 ai sensi dell'art. 1, comma 1
- ❖ **Donazioni indirette:**
  - risultanti da atti soggetti a registrazione: soggette ad imposta di successioni e donazioni ai sensi dell'art. 1, comma 4-bis D.Lgs. n. 346/1990;
  - assenza di atto scritto: soggette ad imposta di successione e donazione (Circolare Agenzia delle Entrate n. 30/2015).

Secondo autorevole dottrina, invece, la donazione indiretta sarebbe rilevante ai fini dell'imposta di donazione solo quando essa risulti (anche per effetto di enunciazione) da un atto soggetto a registrazione, salvo i casi di registrazione volontaria e della donazione dichiarata nell'ambito di procedimenti diretti all'accertamento di tributi.

# LA DONAZIONE COLLAZIONE E ALTRI ATTI DI LIBERALITÀ

Per le donazioni indirette rilevano le norme del codice civile in materia di:

## ❖ **Collazione ereditaria (Art. 737):**

«I figli, i loro discendenti ed il coniuge che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente o indirettamente, salvo che il defunto non li abbia da ciò dispensati».

## ❖ **Norme sulle donazioni applicabili ad altri atti di liberalità (Art. 809):**

«Le liberalità anche se risultano da atti diversi da quelli previsti dall'articolo 769, sono soggette alle stesse norme che regolano la revocazione delle donazioni per causa d'ingratitude e per sopravvenienza di figli nonché a quelle sulla riduzione delle donazioni per integrare la quota dovuta ai legittimari».

## LA DONAZIONE COLLAZIONE E ALTRI ATTI DI LIBERALITÀ

- ❖ Anche se le liberalità indirette ricadono nel presupposto impositivo del tributo successorio, nella pratica sono **rari i casi di effettiva imposizione** delle stesse.
- ❖ Ciò, è dovuto al fatto che molto spesso tali liberalità non si traducono in contratti scritti, **rimanendo nell'ambito dei comportamenti materiali**, ovvero risultano da documentazione scritta per la quale non è previsto l'obbligo di registrazione.
- ❖ Pertanto, in mancanza di un'espressa dichiarazione delle parti, diventa difficile per l'Ufficio valutare l'esistenza dell'*animus donandi*, che connota le liberalità indirette.
- ❖ Si consideri che l'imposta di donazione è strutturata sullo schema dell'imposta di registro, la quale **presuppone l'esistenza di un atto scritto**, il cui contenuto è vincolante nell'opera di interpretazione dell'Ufficio.

**Atto che, come visto, nelle liberalità indirette può anche mancare del tutto**

## LA DONAZIONE

### NOVITÀ LEGGE 342/2000

- ❖ Le liberalità indirette trovano menzione per la prima volta nella normativa fiscale con la Legge n. 342/2000.
- ❖ In primo luogo, viene aggiunto all'art. 1 del D.Lgs. n. 346/1990 il comma 4-bis, secondo cui l'imposta si applica anche alle «**liberalità indirette risultanti da atti soggetti a registrazione**».
- ❖ Ciò, a conferma che anche tali liberalità rientrano nell'ambito di applicazione del tributo.
- ❖ In secondo luogo, la citata legge introduce l'art. 56-bis del TUSD, rubricato proprio «**Accertamento delle liberalità indirette**».

# LA DONAZIONE

## ACCERTAMENTO LIBERALITÀ INDIRETTE E REGISTRAZIONE VOLONTARIA

- ❖ Due possibilità per la tassazione della liberalità indiretta previste dall'art. 56-bis TUSD:
  - I. l'emersione delle liberalità indirette nell'ambito di procedimenti per l'accertamento di altri tributi e il conseguente accertamento di dette liberalità da parte dell'Ufficio (a seguito di ordinaria attività di indagine dell'Amministrazione finanziaria);
  - II. la registrazione volontaria delle liberalità indirette (conoscibili dall'Ufficio solo a seguito di una «confessione» spontanea del contribuente).
  
- Restano **escluse** dall'ambito di applicazione dell'art. 56-bis le liberalità che esprimono l'ordinaria solidarietà familiare o che sono usuali (art. 742 c.c.) e quelle di modico valore (art. 783 c.c.).

# LA DONAZIONE

## ACCERTAMENTO LIBERALITÀ INDIRETTE E REGISTRAZIONE VOLONTARIA

### ❖ Atti ricognitivi/di accertamento di donazioni indirette

- In caso di registrazione volontaria della donazione indiretta: aliquote e franchigie ordinarie ex art. 2, co.49 D.L. 262/2006;
- Se la registrazione avviene d'ufficio:
  - applicazione dell'aliquota dell'8% (7% e 350 mln Lire franchigia, secondo dottrina cit.);
  - sanzioni: non previste.

# LA DONAZIONE

## ACCERTAMENTO LIBERALITÀ INDIRETTE E REGISTRAZIONE VOLONTARIA

	REGISTRAZIONE	TERMINI ACCERTAMENTO (5 anni)	CONSEGUENZE
DONAZIONE INDIRETTA (art. 55, co. 1 – BIS)	Omessa	Dal giorno in cui avrebbe dovuto essere registrato l'atto	-Registrazione d'ufficio (art.15 DPR 131/86) -Sanzione: 120%-240% (art.69 DPR 131/86)
DONAZIONE INDIRETTA O INFORMALE (risultante da atto soggetto -anche per enunciazione- a registrazione)	Volontaria	Dall'autodichiarazione (Cass. n.13133/2016)	-Aliquote e franchigie ordinarie ex art. 2, co.49 D.L. 262/2006
	D'ufficio	Da quando si è verificato il fatto che legittima la registrazione d'ufficio (art.76,co.1 DPR 131/86)	-Aliquota: 8% -Sanzioni: non previste

La dottrina sostiene l'applicabilità del termine di **prescrizione decennale** ex art.78 DPR 131/86



# LA DONAZIONE CASISTICA

## Esempio di donazione indiretta (il caso dell'immobile)

### ❖ Donazione Indiretta di immobile tramite pagamento del prezzo ad opera del padre

- È una donazione indiretta di immobile (non di liquidità) ma l'immobile viene intestato direttamente al figlio e quindi non può subire l'azione di restituzione
- dando atto nel rogito che il pagamento del prezzo viene eseguito dal padre è possibile donare l'immobile senza applicare l'imposta di donazione (art. 1 Dcr Lgs 346/1990 Oggetto dell'Imposta )  
«Ferma restando l'applicazione dell'imposta anche alle liberalità indirette risultanti da atti soggetti a registrazione, l'imposta non si applica nei casi di donazioni o di altre liberalità collegate ad atti concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari ovvero il trasferimento di aziende, qualora per l'atto sia prevista l'applicazione dell'imposta di registro, in misura proporzionale, o dell'imposta sul valore aggiunto. »

**Tale donazione non è oggetto d'imposta e quindi non si riduce la franchigia**

# LA DONAZIONE

## CASISTICA

### ❖ Assicurazione sulla vita e terzo beneficiario

- In generale, con riferimento alla successione: art. 12, co. 1, lett. c) del d.lgs. n. 346/1990 le indennità spettanti *iure proprio* agli eredi, in forza di assicurazioni previdenziali obbligatorie o stipulate dal defunto, non rientrano nell'attivo ereditario. Pertanto:  
**non sono assoggettate all'imposta di successione e donazione.**
- **Corte di Cass. n. 3263/2016:** le polizze aventi contenuto finanziario, riqualificate come **strumenti finanziari**, si configurano come donazioni indirette del contraente a favore dei beneficiari:  
*«La designazione quale terzo beneficiario di persona non legata al designante da alcun vincolo di mantenimento o dipendenza economica deve presumersi, fino a prova contraria, compiuta a spirito di liberalità, e costituisce una donazione indiretta».*
- Il pagamento del premio integra il cosiddetto “negoziio-mezzo” (contratto di assicurazione) attraverso il quale si consegue il cosiddetto “negoziio-fine” (la donazione);
- il pagamento dell'indennizzo da parte dell'assicuratore costituisce il risultato finale utile dell'operazione per il soggetto beneficiario.

# LA DONAZIONE CASISTICA

## ❖ CESSIONE DI CONTRAENZA

- Con la cessione del contratto **si sostituisce un altro soggetto** (detto cessionario) ad uno dei contraenti in tutta la situazione giuridica derivante dal contratto stesso (ipotesi di successione *inter vivos* a titolo particolare).
- Se la cessione avviene con **causa liberale** (a titolo gratuito), rientra tra le ipotesi (indirette) di donazione in quanto il cedente arricchisce il cessionario (769 c.c.) disponendo in suo favore i diritti di cui al contratto ceduto.

# LA DONAZIONE CASISTICA

## ❖ COINTESTAZIONE DEL CONTO CORRENTE

- Il conto corrente bancario è suscettibile di essere *ab origine* di titolarità di più soggetti.
- La cointestazione fa sorgere la presunzione di comproprietà (art. 1298 c.c.).
- Quando le somme vengono versate da solo uno dei contitolari, si realizza l'intento di immettere il beneficiario nella disponibilità delle somme.

Cassazione n.468/2010 «*l'atto di cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di una somma di denaro depositata presso un istituto di credito - qualora la predetta somma, all'atto della cointestazione, risulti essere appartenuta ad un solo dei cointestatari - può essere qualificato come donazione indiretta solo quando sia **verificata l'esistenza dell'animus donandi**, consistente nell'accertamento che il proprietario del denaro non aveva, al momento della cointestazione, **altro scopo che quello della liberalità***»

# LA DONAZIONE

## DONAZIONI INFORMALI: BONIFICI ED INTESTAZIONI FITTIZIE

### ❖ Bonifici e spostamenti patrimoniali informali

- La Circolare n. 30/E del 2015 sancisce che l'imposta si applica anche alle «**altre liberalità tra vivi**». Tale previsione parrebbe riferirsi a qualsiasi tipo di attribuzione liberale, ivi inclusa quella «informale» con conseguente tassazione ai fini dell'imposta di donazione.
- Tuttavia, occorre interrogarsi se la **nullità** che grava sulla donazione informale **determini la mancanza del presupposto impositivo** stante l'assenza di valido trasferimento di ricchezza e conseguentemente di qualunque indice di capacità contributiva.

# LA DONAZIONE

## DONAZIONI INFORMALI: RIFLESSI SENTENZA N.18725/2017 SEZIONI UNITE

*«Il trasferimento per spirito di liberalità di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario realizzato a mezzo banca, attraverso l'esecuzione di un ordine di bancogiro impartito dal disponente, **non rientra tra le donazioni indirette**, ma configura una **donazione tipica ad esecuzione indiretta**; ne deriva che la stabilità dell'attribuzione patrimoniale presuppone la stipulazione dell'atto pubblico di donazione tra beneficiante e beneficiario, salvo che ricorra l'ipotesi della donazione di modico valore».*

- ❖ La sentenza concerne un ambito strettamente civilistico, ma con effetti anche in ambito tributario.
- ❖ Erige uno **spartiacque** tra la **donazione nulla** per mancanza di forma e la **donazione valida** perchè «indiretta».

# LA DONAZIONE

## DONAZIONI INFORMALI: RIFLESSI SENTENZA N.18725/2017 SEZIONI UNITE

- ❖ La sentenza sancisce la nullità della «donazione informale» effettuata mediante bonifico bancario.
- ❖ Essendo nulle, non possono essere ritenute come manifestazione di capacità contributiva.
- ❖ Il mero fatto economico provocato dal trasferimento materiale del bene donato (*i.e.* denaro versato) non può essere tassato, in quanto la situazione giuridicamente rilevante è affetta da nullità.
- ❖ **Manca la definitività dell'attribuzione**, potendo il donante (o i suoi eredi) esercitare (nel termine prescrizione) l'azione di ripetizione della dazione indebita.

# LA DONAZIONE

## CONCLUSIONI

- ❖ Le donazioni indirette possono realizzarsi in diversi negozi giuridici che, in linea di principio, nulla hanno a che vedere con la donazione.
- ❖ L'autonomia delle parti può creare figure sempre nuove di donazione indiretta, sicchè non può parlarsi di categoria unitaria, ma solo di un inquadramento tra le stesse e frutto di una valutazione *ex post*.
- ❖ Bisogna accertare di volta in volta la presenza del requisito *dell'animus donandi* da valutare quale causa concreta del negozio (mezzo) utilizzato.



# AGENDA

1. TRE GRAFICI

2. PIANIFICAZIONE E TUTELA DEL PATRIMONIO

3. IL TESTAMENTO E IL LEGATO

4. DONAZIONI

**5. REGIME PATRIMONIALE DELLA FAMIGLIA**

6. FONDO PATRIMONIALE

7. TRUST, PROFILI CIVILISTICI E FISCALI

# REGIME PATRIMONIALE DELLA FAMIGLIA

## REGIMI PATRIMONIALI

- ❖ Il regime patrimoniale standard è quello della comunione, introdotto con la riforma del diritto di famiglia del 1975 in luogo del preesistente regime della separazione.
- ❖ Esistono altre forme di regime patrimoniale tra i coniugi ma nessuna è idonea a disciplinare tutti i rapporti come i regimi della comunione e della separazione. I regimi alternativi servono solo per regolare aspetti particolari che presuppongono l'esistenza di un regime «naturale» (la comunione) o di un regime «optato» (la separazione).
- ❖ Ne sono esempi: il Fondo Patrimoniale (art. 167 c.c.), che di fatto può istituire una sorta di comunione legale all'interno di un regime di separazione., o il Vincolo di destinazione (art. 2675 ter c.c.), che si presta ad una moltitudine di utilizzi anche all'interno della famiglia..
- ❖ Il regime della comunione legale può essere governato anche da regole speciali, in questo caso si parla di comunione convenzionale.

# REGIME PATRIMONIALE DELLA FAMIGLIA

## LA COMUNIONE LEGALE

- ❖ La comunione legale non ragiona per quote ma rappresenta una proprietà solidale (v. C. Cost, 311/1988 e Cass. SS.UU., 17952/2007).
- ❖ Possiamo affiancare ad una nozione «statica» di comunione legale, intesa come quell'insieme di beni che formano la comunione (rif. artt. 177/178/179 c.c.), una «dinamica», quale insieme di regole che disciplina le facoltà di godere dei beni della comunione e la correlata responsabilità patrimoniale.
- ❖ Ricordiamo che fanno parte della comunione legale:
  - a) gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali (disciplinati dall'art. 179 cc);
  - b) i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione;
  - c) i proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati;
  - d) le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio. Qualora si tratti di aziende appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente al matrimonio ma gestite da entrambi, la comunione concerne solo gli utili e gli incrementi.

# REGIME PATRIMONIALE DELLA FAMIGLIA

## LA COMUNIONE LEGALE

- ❖ Tutti i beni acquistati a titolo derivativo entrano a far parte della comunione legale, anche se (diversamente da quanto accade in comunione ordinaria) uno dei due coniugi non è parte del contratto, con tutto ciò che ne deriva in tema di amministrazione e di garanzia verso terzi.
- ❖ Entrano in comunione legale, anche se non pacificamente, alcuni acquisti a titolo originario (es. usucapione), ma non l'accessione, intesa come incremento di una proprietà individuale (es. edificio su fondo detenuto da uno solo dei coniugi).
- ❖ Va poi ricordato che con la sentenza della Cassazione (n. 21098 del 2007) la giurisprudenza si è orientata a ritenere che entrano in comunione legale anche i diritti di credito (rientrano nella comunione legale immediata anche i titoli di partecipazione azionaria, così come le quote di fondi di investimento, e i titoli obbligazionari, ancorché siano stati acquistati con i proventi dell'attività personale di uno solo dei coniugi).
- ❖ Non tutti i diritti di credito entrano a far parte della comunione legale. Ad esempio non rientrano in comunione legale i diritti di credito «strumentali» (quale ad esempio è il credito derivante da preliminare, Cass. n. 1548/2008).

# REGIME PATRIMONIALE DELLA FAMIGLIA AZIENDA

- ❖ **L'azienda entra in comunione legale solo se entrambi i coniugi l'hanno costituita e gestita dopo il matrimonio ex. Art. 177 cc, lettera d).**
- ❖ **Se l'azienda è un bene personale, il bene cade in comunione legale solo se sussiste al momento dello scioglimento della comunione legale. *In questo caso entrano in comunione legale solo gli eventuali utili ed incrementi prodotti.***
- ❖ L'impresa familiare è disciplinata dal codice civile (art. 230-bis) nell'ambito del «regime patrimoniale della famiglia», e costituisce, come il fondo patrimoniale, un regime patrimoniale secondario, in quanto non fornisce una regolamentazione esclusiva dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, ma – essendo diretto esclusivamente a regolare la collaborazione lavorativa nell'impresa esercitata dal coniuge o da un parente entro il terzo grado o da un affine entro il secondo – si affianca obbligatoriamente al regime della comunione o della separazione dei beni.
- ❖ La disciplina dell'azienda familiare fu introdotta con la riforma del diritto di famiglia del 1975, per tutelare i diritti economici del familiare che collabori in modo continuativo nell'impresa esercitata da un congiunto, superando la preesistente presunzione di gratuità di tali forme di prestazione, solitamente svolte senza formalità o accordo contrattuale dai membri della famiglia

# REGIME PATRIMONIALE DELLA FAMIGLIA

## ALCUNI SPUNTI

- ❖ **Impresa familiare e separazione personale tra coniugi:** da un lato, occorre considerare che l'istituto presuppone la sussistenza di un legame affettivo tra i partecipanti, che appare difficilmente compatibile con la conflittualità che solitamente accompagna la crisi coniugale. Sebbene alcuni abbiano espresso l'opinione secondo la quale la separazione comporta inevitabilmente il recesso dall'impresa familiare, si deve escludere qualunque soluzione formalistica. Né l'autorizzazione presidenziale a vivere separati, né la pronuncia di separazione, precludono la prosecuzione della collaborazione nell'impresa.
- ❖ Anzi, si segnala la sentenza **Cass. 27475/2008**, che ha riconosciuto alla moglie già separata dal coniuge che aveva alienato a terzi l'azienda familiare, il diritto di prelazione e riscatto ex Art. 230-bis.
- ❖ Diverso è il caso in cui vi sia nullità, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio: la perdita dello status di coniuge non può che comportare l'automatica cessazione del rapporto.
- ❖ Molto controversa è la questione dell'applicabilità dell'impresa familiare nella convivenza, sebbene con la Legge Cirinnà sia stato introdotto l'articolo 230-ter c.c. che disciplina la sola partecipazione agli utili e all'avviamento del convivente di fatto che presti la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente. Peraltro proprio la previsione di una specifica norma ha eliminato la possibilità di applicare estensivamente l'art. 230-bis, che dà rilevanza giuridica la rilevanza giuridica delle unioni paraconiugali nella partecipazione all'impresa familiare per la costituzione della fattispecie la sussistenza del vincolo coniugale.

# REGIME PATRIMONIALE DELLA FAMIGLIA

## IL PASSAGGIO GENERAZIONALE

### La vendita

- ❖ Nel caso in cui il familiare-imprenditore intenda procedere all'alienazione dell'azienda, il partecipante ha diritto di essere preferito, a parità di condizioni, al terzo acquirente (si ricorda Cass. 27475/2008).

### La successione

- ❖ Il diritto di prelazione spetta anche nel caso in cui l'azienda si devolva in successione ereditaria e il partecipante sia coerede (o legatario pro quota dell'azienda stessa): in tal caso, in sede di divisione, il partecipante ha il diritto di ottenere l'attribuzione dell'azienda con preferenza rispetto agli altri coeredi (o legatari) che non siano partecipanti dell'impresa familiare.
- ❖ Nell'ipotesi di morte dell'imprenditore, l'esigenza di protezione del lavoro dei familiari impone di ritenere che, rispetto alla prelazione ordinaria dei coeredi, prevalga quella la prelazione «speciale» del familiare partecipante, e ciò non soltanto nel caso in cui egli sia a sua volta coerede, ma anche qualora non lo sia, potendo in tal caso gli eredi essere liquidati mediante la corresponsione del controvalore monetario dell'azienda.

# AGENDA

1. TRE GRAFICI

2. PIANIFICAZIONE E TUTELA DEL PATRIMONIO

3. IL TESTAMENTO E IL LEGATO

4. DONAZIONI

5. REGIME PATRIMONIALE DELLA FAMIGLIA

**6. FONDO PATRIMONIALE**

7. TRUST, PROFILI CIVILISTICI E FISCALI



# IL FONDO PATRIMONIALE

## INTRODUZIONE

- ❖ Il fondo patrimoniale costituisce uno strumento di protezione dei patrimoni unicamente familiari e si configura come l'unico strumento previsto dal codice civile per costituire un patrimonio vincolato e destinato, attraverso l'utilizzazione dei frutti dei beni, a far fronte ai bisogni della famiglia.
- ❖ L'art. 167 cod.civ. recante la «*Costituzione del fondo patrimoniale*», prevede che ciascun o ambedue i coniugi o parti dell'unione civile, per atto pubblico, ovvero un terzo, anche per testamento, possono **destinare determinati beni** (immobili, mobili iscritti in pubblici registri, titoli di credito) al **soddisfacimento dei bisogni della famiglia**.
- ❖ Mediante tale istituto viene apposto un **vincolo su determinati beni** (un patrimonio separato) **destinato al soddisfacimento dei bisogni della famiglia**.
- ❖ La **ratio** dell'istituto è quella di **prevedere specifiche tutele a vantaggio della famiglia**.

## IL FONDO PATRIMONIALE CARATTERISTICHE PRINCIPALI

❖ **L'oggetto del fondo** è rappresentato da

- beni immobili
- mobili iscritti in pubblici registri
- titoli di credito ed alcune tipologie di beni mobili non registrati

Vi sono alcuni dubbi in merito alla possibilità di **conferire quote di S.r.l.**. La tesi prevalente - e maggiormente seguita dagli operatori del diritto - ritiene che tale partecipazione possa essere considerata un bene mobile registrato in quanto l'iscrizione nel Registro delle Imprese deve essere considerata come idonea formalità atta a rendere opponibile nei confronti dei terzi la destinazione in fondo patrimoniale.

❖ **La funzione** è duplice: i) **preservare i beni** dai rischi di una non oculata gestione delle vicende patrimoniali della famiglia; ii) **agevolare la possibilità di accedere al credito** per la soddisfazione di esigenze di carattere strettamente familiare.

❖ **Natura giuridica**: secondo la dottrina si tratta di **patrimonio di scopo e destinazione**. Un patrimonio autonomo o separato che non sostituisce ma integra il regime patrimoniale primario adottato dai coniugi.

# IL FONDO PATRIMONIALE

## AMMINISTRAZIONE

### Si applicano le regole della comunione legale

- ❖ Gli **atti di ordinaria amministrazione** possono essere compiuti da ciascun coniuge;
- ❖ Gli **atti di straordinaria amministrazione** (tutti quelli che possono incidere in maniera rilevante sul fondo e provocare un mutamento delle condizioni economiche della famiglia) richiedono il consenso di entrambi i coniugi.

### Oggetto: soddisfacimento dei bisogni della famiglia

- ❖ Per «bisogni della famiglia» si intendono tutte le necessità che siano attinenti al mantenimento del benessere della famiglia (sia materiali che spirituali), con esclusione delle esigenze di tipo strettamente personale dei componenti.
- ❖ Il concetto di «bisogni della famiglia» è valutato in modo ampio. In esso vengono ricomprese: (i) sia le esigenze primarie attinenti alla vita della famiglia (cfr. art. 31 Cost. e artt. 147, 1551 438 cod. civ.); (ii) sia le spese necessarie per assicurare il tenore di vita prescelto dai coniugi sono considerate rientranti nella previsione.

# IL FONDO PATRIMONIALE

## EFFETTI

### Effetto: separazione patrimoniale

- ❖ **Separazione patrimoniale senza efficacia traslativa.** Se non diversamente stabilito nell'atto di costituzione del fondo, la titolarità dei beni conferiti e facenti parte del patrimonio separato rimane in capo ai soggetti conferenti.

*(Cfr. Cass. Civ. n. 19376/2017 secondo la quale la costituzione del fondo patrimoniale determina soltanto un vincolo di destinazione sui beni confluiti nel fondo, affinché, con i loro frutti, sia assicurato il soddisfacimento dei bisogni della famiglia, ma non incide sulla titolarità dei beni stessi, né implica l'insorgere di una posizione di diritto soggettivo in favore dei singoli componenti del nucleo familiare.)*

- ❖ Anche i relativi **frutti costituiscono un patrimonio separato, vincolato** al soddisfacimento dei **bisogni della famiglia.**
- ❖ **Dunque, tutte le attività** (utilità, frutti, etc..) derivati dai **beni immessi nel fondo** devono essere **destinate al soddisfacimento dei bisogni della famiglia.**

## IL FONDO PATRIMONIALE RAPPORTO CON ATTI DI LIBERALITÀ

- ❖ La **proprietà dei beni** conferiti nel fondo patrimoniale spetta ad **entrambi i coniugi**, salvo che sia **diversamente stabilito** nell'atto di costituzione.
- ❖ **È consentito** ad entrambi i coniugi, ad uno solo di essi o al terzo, di **riservarsi la proprietà dei beni**. In tal caso, **l'oggetto del conferimento non è la proprietà o la titolarità del bene, ma il suo godimento** (in modo analogo alla costituzione di usufrutto).
- ❖ In sede di costituzione può accadere che entrambi i coniugi (o solo uno di essi), apportino dei beni conferendone la titolarità ai figli (o all'altro coniuge). In questo caso l'atto di costituzione è un **atto di liberalità**.

*(Cass. Civ. n. 9128/2016, in tema di fondo patrimoniale, la natura di atto di liberalità della costituzione del fondo medesimo ricorre non soltanto quando a costituire il fondo sia un terzo o uno soltanto dei coniugi, ma anche quando entrambi i coniugi conferiscano al fondo beni già di loro proprietà, rinunciando essi in modo gratuito alle facoltà insite nel diritto di proprietà in favore della famiglia, mediante il vincolo di indisponibilità dei beni e la destinazione dei frutti ai soli bisogni familiari.)*

# IL FONDO PATRIMONIALE

## ALIENAZIONE DI BENI

### Art. 169 Alienazione dei beni del fondo

- ❖ Se non è stato espressamente consentito nell'atto di costituzione, non si possono alienare, ipotecare, dare in pegno o comunque vincolare beni del fondo patrimoniale **se non con il consenso di entrambi i coniugi e, se vi sono figli minori, con l'autorizzazione concessa dal giudice**, con provvedimento emesso in camera di consiglio, nei soli casi di necessità o di utilità evidente.

*Cass. Civ., I sez. ordinanza 22069-2019 in tema di fondo patrimoniale secondo cui il figlio minore può opporsi alle scelte sui beni del fondo. Le disposizioni codicistiche a tutela del figlio, quale beneficiario del fondo, sono strumenti di protezione che non escludono, e quindi consentono, che il figlio sia anche legittimato ad agire in giudizio per far valere un proprio interesse in relazione agli atti di straordinaria amministrazione. Ciò vale anche per il figlio maggiorenne, ossia divenuto maggiorenne nel corso del giudizio.*

## IL FONDO PATRIMONIALE ESECUZIONE SUI BENI DEL FONDO

- ❖ I beni vincolati ed i relativi frutti sono «aggredibili» dai creditori per i soli debiti contratti per «i bisogni della famiglia»
- ❖ Non sono invece «aggredibili» per quei debiti che il creditore conosceva esser stati contratti dai coniugi per scopi estranei ai bisogni della famiglia. E' necessaria tuttavia un'ulteriore distinzione:
  - I. Nel caso di debito contratto nell'interesse della famiglia, il creditore potrà rivalersi sui beni del fondo patrimoniale
  - II. Nel caso di debiti contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia, è necessario distinguere ulteriormente:
    - il creditore era a conoscenza dell'estraneità del debito ai bisogni della famiglia. In questo caso ai sensi dell'art. 170 cc gli sarebbe preclusa qualsiasi possibilità di rivalersi sui beni del fondo
    - il creditore non sapeva che il debito era stato contratto per ragioni estranee agli interessi della famiglia. In questo caso egli potrà comunque rivalersi sui beni del fondo

*(Cfr. Cass. Civ. n. 21396/2015 I debiti tributari, qualora si accerti che l'obbligazione sia sorta per soddisfare i fabbisogni della famiglia, possono essere recuperati attraverso azioni che aggrediscano i beni conferiti nel fondo patrimoniale.)*

## IL FONDO PATRIMONIALE ESECUZIONE SUI BENI DEL FONDO

- ❖ L'atto costitutivo di fondo patrimoniale successivo all'assunzione del debito è revocabile, essendo soggetti all'azione revocatoria anche gli atti aventi un profondo valore etico e morale.
- ❖ Con l'azione revocatoria viene rimossa, a vantaggio dei creditori, la limitazione all'esercizio delle azioni esecutive che l'art. 170 c.c. circoscrive ai debiti contratti per i bisogni della famiglia.

***Trib. di Torino 26/09/2018** In considerazione della gratuità dell'atto, è sufficiente, ai fini della cd. "scientia damni", la semplice consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, ovvero la previsione di un mero danno potenziale, rimanendo, invece, irrilevanti tanto l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore, quanto la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo. A determinare l'eventus damni è sufficiente anche la mera variazione qualitativa del patrimonio del debitore, in tal caso determinandosi il pericolo di danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva.*



## IL FONDO PATRIMONIALE CESSAZIONE (EX ART 171 CC)

- ❖ La destinazione del fondo termina a seguito **dell'annullamento o dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio.**
- ❖ Se vi sono **figli minori** il fondo dura fino al compimento della maggiore età dell'ultimo figlio. In tale caso il giudice può dettare, su istanza di chi vi abbia interesse, norme per l'amministrazione del fondo.
- ❖ Considerate le condizioni economiche dei genitori e dei figli ed ogni altra circostanza, il giudice può altresì attribuire ai figli, in godimento o in proprietà, una quota dei beni del fondo.
- ❖ Se non vi sono figli, si applicano le disposizioni sullo **scioglimento della comunione legale.**

# AGENDA

1. TRE GRAFICI

2. PIANIFICAZIONE E TUTELA DEL PATRIMONIO

3. IL TESTAMENTO E IL LEGATO

4. DONAZIONI

5. REGIME PATRIMONIALE DELLA FAMIGLIA

6. FONDO PATRIMONIALE

**7. TRUST, PROFILI CIVILISTICI E FISCALI**

# IL TRUST: PROFILI CIVILISTICI E FISCALI

## IL TRUST

- ❖ Il *trust* è un istituto tipico del diritto anglosassone introdotto nel diritto italiano in seguito al recepimento della convenzione dell'Aja del 1 luglio 1985 (legge n. 364/1989 entrata in vigore dal 1 gennaio 1992).
- ❖ L'art. 2 della convenzione definisce *trust*: «I rapporti giuridici istituiti da una persona, il costituente - mediante atto tra vivi o *mortis causa* - qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un *trustee* nell'interesse di un beneficiario o per un fine specifico».
- ❖ Con il trust un soggetto (chiamato disponente o *settlor* o *grantor*) affida, con atto tra vivi o *mortis causa*, i propri beni di proprietà ad un altro soggetto (*trustee*), che ne diventa il proprietario, con l'impegno di amministrarli, preservarli e farli fruttare, per uno scopo prestabilito, nell'interesse di uno o più beneficiari individuati dallo stesso *settlor* (*beneficiaries*) e per un certo periodo di tempo.
- ❖ E' possibile la nomina di uno o più controllori (guardiano o *protector*), con il compito di vigilare sull'operato del *trustee* e con il potere di opporre l'esistenza del trust verso i terzi.
- ❖ Il *trust* si sostanzia in un rapporto fondato sulla fiducia tra disponente e *trustee*, che nella applicazione pratica italiana è sovente costituito da un operatore professionale, anche sotto forma di società. Il *trust* è un istituto che, per versatilità e flessibilità, si presta alle finalità più ampie.
- ❖ Oggetto del *trust* possono essere tutti i beni, immobili, mobili registrati, titoli di credito e partecipazioni societarie.

## IL TRUST: PROFILI CIVILISTICI E FISCALI PRINCIPALI CARATTERISTICHE

- ❖ **La legge di riferimento del *trust***, che è la legge dello stato cui si richiamano le regole di istituzione e gestione del trust. Si tratta in genere di paesi di *Common Law*, ma non solo, per cui nella costituzione del trust si sceglie la legge di riferimento più confacente con i bisogni e gli scopi del *trust*. In questo senso si parla per esempio di *Trust* di Jersey, *Trust* di Guernsey, *Trust* di Malta, *Trust* di San Marino, ecc..
- ❖ **Segregazione del patrimonio conferito**, che esce dalla sfera patrimoniale del disponente e che non entra nella sfera patrimoniale del *trustee* ma resta appunto confinato ed enucleato a sé.
- ❖ **Fiducia nel soggetto (il *trustee*) deputato alla gestione** ed amministrazione dei beni conferiti.
- ❖ **Lo Scopo** per cui il *trust* è stato costituito e che rappresenta il punto di riferimento per il *trustee* nello svolgimento dei propri compiti.
- ❖ **La durata** di esistenza del *trust*, che deve sempre essere fissata entro i limiti della legge di riferimento.

# IL TRUST: PROFILI CIVILISTICI E FISCALI

## FISCALITÀ INDIRETTA

- ❖ **In tema di tassazione indiretta dei *trust*** (imposta proporzionale sulle successioni e donazioni + imposta proporzionale ipotecaria e catastale 2%+1% per gli immobili), nel corso degli anni si sono succedute diverse interpretazioni.
- ❖ **L'Agencia delle Entrate, con le circolari 48/2007 e 3/2008, ha sempre sostenuto che l'imposta fosse dovuta per la semplice costituzione del vincolo di destinazione** (cioè l'atto di dotazione del *trust*).
- ❖ Secondo l'Amministrazione Finanziaria gli atti dispositivi con i quali il *settlor* conferisce i beni in *trust* costituiscono «Vincoli di Destinazione» tassati ai sensi del novellato art. 2. D. Lgs. 346/1990 (TUS), in quanto costituiti nell'interesse di altri soggetti e pertanto sottoposti a prelievo fiscale in misura proporzionale, tenendo conto del rapporto intercorrente tra il *settlor* e i *beneficiaries* al momento della costituzione del vincolo.
- ❖ Corollario di tale interpretazione, c.d. di tassazione «in entrata» è che la successiva attribuzione di beni e diritti ai beneficiari finali (c.d. «in uscita») non realizza un ulteriore presupposto impositivo ai fini del TUS, anche per gli eventuali incrementi realizzati dal *trust*.
- ❖ Restano invece dovute le imposte ipotecarie e catastali, tanto «in entrata» quanto «in uscita».

# IL TRUST: PROFILI CIVILISTICI E FISCALI

## LA GIURSPRUDENZA

- ❖ **La giurisprudenza sino al giugno del 2019 ha tenuto un orientamento ondivago:**
  1. **Inizialmente**, in passato maggioritario, di adesione totale alla tesi espressa dall'Agenzia (ordinanze 3735, 3737, 3886, 5322 del 2015 e sentenza 4482/2016)
  2. **Successivamente**, del tutto opposto: esclusione delle imposte proporzionali al momento dell'intestazione al *trustee* (anche per le imposte ipotecarie e catastali), ed applicazione delle medesime al momento del (successivo ed eventuale) trasferimento ai beneficiari (sentenza 21614/2016);
  3. **Infine**, di compromesso: applicazione della soluzione 1) in caso di *trust* con beneficiari precisamente individuati, e della soluzione 2) in tutti gli altri casi (es. *trust* di scopo o con beneficiari genericamente individuati o non individuati) (sentenza/ordinanze 13626 e 31445 del 2018 e 734/2019).
- ❖ **A partire da Gennaio 2019 nuova interpretazione della S.C.:** con la sentenza 1131 del 209 torna ad affermare l'esclusione dall'imposizione proporzionale degli atti di dotazione in *trust*, in quanto manca il presupposto della manifestazione di capacità contributiva

# IL TRUST: PROFILI CIVILISTICI E FISCALI

## LA GIURSPRUDENZA

- ❖ Cosa sostiene la SC.:
- ❖ «L'atto di costituzione del *trust*, l'atto segregativo, non esprime, di per sé stesso, capacità contributiva ex art. 53 Costituzione, né per il disponente, la cui utilità, rappresentata dall'effetto di separazione dei beni ... non si sostanzia in un incremento di forza economica, né per il *trustee*, stante il già segnato carattere solo formale, transitorio, vincolato e strumentale del suo acquisto; una vera manifestazione di forza economica e di capacità contributiva prende consistenza solo quando la funzione del *trust* viene attuata».

# IL TRUST: PROFILI CIVILISTICI E FISCALI

## FISCALITÀ INDIRETTA

- ❖ Da giugno 2019 (sentenze/ordinanze 15453, 15455, 15456, 16699, 16700, 16701, 16705, 19167, 19310, 19319, 22754), la Cassazione con almeno 11 sentenze della sezione tributaria su casi diversi, ha da ultimo espresso un parere unanime in merito a *trust* liberali:
- 1. l'atto di dotazione di un *trust* non costituisce un trasferimento tassabile ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni**, in quanto i beni oggetto dell'atto di dotazione entrano nella sfera giuridica del *trustee*, mantenendosi separati dal resto del suo patrimonio, in modo limitato (stante l'obbligo di destinazione, che comprime il diritto di godimento del medesimo trustee rispetto a quello di un pieno proprietario) e solo temporaneo;
  - 2. PQM, l'acquisto della proprietà da parte del *trustee* non dà luogo a quell'effettivo arricchimento a cui si correla l'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni.**
  3. conseguentemente, ha respinto i ricorsi dell'Agenzia delle Entrate condividendo la più favorevole tesi del contribuente, secondo cui «in entrata» sono dovute le imposte indirette in misura fissa, mentre l'imposizione proporzionale si realizza solo nel momento di attribuzione ai beneficiari finali.



# IL TRUST: PROFILI CIVILISTICI E FISCALI

## CONSIDERAZIONI

- ❖ L'Agenzia delle Entrate non ha modificato il proprio orientamento: tutti i recenti interpelli, anche successivi alle sentenze citate (371 dell'11 settembre 2019), mantengono ferma la posizione dell'Amministrazione Finanziaria nell'assoggettare a imposizione fiscale il momento di conferimento dei beni in *trust*.
- ❖ Una lettura «dogmatica» della norma apre un ampio fronte di discussione in merito alla sorte dei *trust* che hanno scontato l'imposizione fiscale in ingresso: **nel momento della attribuzione del beneficio ai destinatari finali, potranno ritenersi sufficientemente al riparo da nuove pretese?**
- ❖ **Non vi è sul punto una opinione univoca**
- ❖ C'è chi sostiene che si tratterebbe di fattispecie già assoggettate a pretesa contributiva, per cui esenti da ulteriore prelievo...

# IL TRUST: PROFILI CIVILISTICI E FISCALI

## CONSIDERAZIONI

- ❖ ... ma **c'è anche chi sostiene che trattandosi di pagamenti effettuati da soggetti diversi dagli obbligati** (il *trust* o il *trustee* in luogo dei beneficiari) **in assenza del presupposto impositivo** (in quanto la Cassazione ritiene che ciò si verifichi nel momento di attribuzione ai beneficiari finali) vadano nuovamente assoggettati a imposta:
1. l'erroneo pagamento di una imposta non comporta che i presupposti di debenza della stessa debbano considerarsi anticipati artificialmente, e quindi assolto il futuro debito di imposta;
  2. il nostro ordinamento non ammette poi che un soggetto passivo di imposta possa anticipare volontariamente il pagamento dell'imposta che maturerà a fronte di eventi futuri, scomputando quanto pagato in relazione a ciò che sarà chiamato a pagare.

## IL TRUST: PROFILI CIVILISTICI E FISCALI CONSIDERAZIONI

- ❖ Se l'erroneo pagamento anticipato di imposte non è compensabile con il futuro debito di imposta che sorgerà in capo al medesimo soggetto, ancor meno può esserlo se tale erroneo pagamento anticipato sia stato effettuato da un soggetto diverso (il *trust* o il *trustee*).
- ❖ Alla luce dell'orientamento espresso dalla Cassazione i *trust* che hanno ottemperato al pagamento «in entrata», sulla base della interpretazione impositiva sostenuta dalla Agenzia delle Entrate, avrebbero effettuato pagamenti non dovuti, essendo privi di presupposto oggettivo e comunque effettuati da soggetti diversi da quelli sui quali dovrebbe gravare l'obbligo impositivo.
- ❖ Per tali pagamenti dovrebbero potersi applicare solo i rimedi previsti per i pagamenti indebiti ex art. 42 D. Lgs 346/1990, ovvero la richiesta di rimborso entro tre anni dal giorno del pagamento.
- ❖ La tesi di rimborsabilità entro tre anni dalle sentenze della Cassazione (giugno 2019 le prime), sulla base del fatto che il contribuente avrebbe fatto un «inconsapevole affidamento» nell'interpretazione della Agenzia delle Entrate, **pare confliggere contro il muro eretto dalla sentenza della Cassazione, sezioni unite, n 13676/2014**, nella quale è stato affermato che **la ripetizione di indebito prevista dalle norme tributarie, speciali o generali, impedisce di ricorrere ai rimedi previsti per l'indebito nel diritto comune.**

## IL TRUST: PROFILI CIVILISTICI E FISCALI CONSIDERAZIONI

- ❖ **Per analogia: stessa sorte** parrebbero avere tanto **le dichiarazioni di utilizzo della franchigia** (se l'atto di dotazione al *trust* è fiscalmente neutro le dichiarazioni in merito alle franchigie sono senza effetto) **quanto gli impegni a proseguire l'attività aziendale per il quinquennio**, ai fini della agevolazione ex art. 3 comma 4-ter D. Lgs. 346/1990.

## IL TRUST: PROFILI CIVILISTICI E FISCALI

### CONSIDERAZIONI SULLE ATTRIBUZIONI IN USCITA

- ❖ Pertanto, se il presupposto dell'imposta è la tassazione in uscita, si pone il problema di comprendere se ogni atto di attribuzione a favore dei beneficiari di un *trust* liberale sia oggetto di prelievo fiscale, l'ordinanza 19310/2019 ha affermato che «*per quanto l'effetto traslativo in favore dei beneficiari non renda necessaria la stipula di un apposito atto (verificandosi il più delle volte automaticamente), gli stessi beneficiari sono tenuti a denunciare tempestivamente il verificarsi dell'evento indicato nel negozio costitutivo del trust all'ufficio che lo ha registrato*».
- ❖ E' evidente la stortura di tale ragionamento, che porta ad inquadrare l'attribuzione ai beneficiari nella fattispecie dell'avveramento della condizione sospensiva.
- ❖ Le erogazioni a favore dei beneficiari nei *trust* liberali restano atti gratuiti attratti dalla applicazione del TUS ex art. 2. Tale struttura è tuttavia imperniata sul meccanismo della «imposta d'atto» (art. 55 TUS) e in quanto tale trova applicazione solo «se e nella misura in cui il negozio liberale emerga da un atto, senza possibilità di attingere da elementi extratestuali», fermo tuttavia quanto disposto in materia di liberalità indirette ex art. 56-bis sempre del TUS.

## IL TRUST: PROFILI CIVILISTICI E FISCALI

### CONSIDERAZIONI SULLE ATTRIBUZIONI IN USCITA

- ❖ Saranno quindi soggette a imposta sulle donazioni gli impieghi a favore dei beneficiari che:
  - ❖ risultino da atti liberali in un atto soggetto a registrazione
  - ❖ non risultino da un atto soggetto a registrazione ma che, per motivi di convenienza fiscale, si ritiene opportuno assoggettare volontariamente a registrazione.
- ❖ Va da sé che, essendo i beneficiari i soggetti passivi dell'imposta, qualora sia il *trustee* a farsi carico dell'onere fiscale si dovrà considerare anche l'imposta pagata come attribuzione liberale a favore dei beneficiari medesimi.

## IL TRUST: PROFILI CIVILISTICI E FISCALI APPRODO FINALE?

- ❖ In questo contesto di andamento ondivago, c'è però chi sostiene che le recenti pronunce abbiano una base giuridica tutt'altro che solida, con una strutturazione «copia-incolla» ed un corpo centrale replicato, a prescindere dalla tipologia di trust esaminato, e delle conclusioni estremamente succinte.
- ❖ La sentenza 22758 del 2019, unica nel panorama delle decisioni citate, ha stabilito che in un *trust* caritatevole in cui il *trustee* può erogare la beneficenza, la dotazione effettuata dal disponente è tassata in entrata in misura proporzionale.
- ❖ Se da una parte si può ravvisare in questa decisione la conferma dell'orientamento 2019 di tassazione in uscita per i *trust* liberali (nella sentenza in commento la dotazione sconta imposta proporzionale in entrata in quanto il disponente ha inteso beneficiare il *trustee* del fondo affinché il *trustee* stesso possa procedere direttamente alle erogazioni liberali con ciò realizzando il presupposto dell'arricchimento) c'è chi sostiene che la sentenza 22758, decidendo in modo diametralmente opposto alla sentenza 16699 pur in presenza della stessa fattispecie (in tal caso il *trust* di scopo era stato istituito dalla Cassa di Risparmio di Perugia con l'affidamento al *trustee* dei fondi necessari per la riqualificazione dell'aeroporto del capoluogo umbro), dimostri la inconsistenza del fondamento giuridico delle recenti decisioni.